



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 597/18/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI  
COMUNI DI BARBERINO VAL D'ELSA E DI TAVARNELLE VAL DI PESA  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 12 dicembre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 131 dell'8 agosto 2018 con il quale è stato indetto per i giorni 11 e 12 novembre 2018 il *referendum* consultivo per l'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;

VISTA la nota del 14 novembre 2018 (prot. n. 192710) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa a seguito della segnalazione presentata dal consigliere comunale sig. Paolo Tacconi per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte delle amministrazioni comunali di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa con riferimento alla distribuzione ai cittadini di un opuscolo contenente informazioni sul quesito referendario. In particolare, il Comitato, nel ritenere che *“l’opuscolo informativo appare effettivamente conforme ai requisiti di impersonalità e*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*indispensabilità in quanto non contenendo valutazioni di parte o appelli al voto per una delle parti in corsa*”, ha proposto l’archiviazione dell’esposto;

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, le note con le quali il Sindaco di Barberino Val D’Elsa, Giacomo Trentonovi e il Sindaco di Tavarnelle Val Di Pesa, David Baroncelli, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, osservano in sintesi quanto segue:

- *“a partire dalla comunicazione della data di convocazione del referendum, le amministrazioni di Barberino e Tavarnelle, [...] hanno registrato numerose richieste di informazioni riguardo [...] le modalità di espressione del voto, le modalità di scrutinio, l’assetto istituzionale amministrativo dell’eventuale nuovo comune e gli adempimenti a carico dei cittadini”*;
- *“l’amministrazione è stata pertanto richiamata sulla necessità di fornire ulteriori comunicazioni esplicative, necessarie e indispensabili sui contenuti effettivi del quesito e sul significato del sì e del no”*;
- *“il materiale informativo inviato ai cittadini dei due comuni mira a fornire un’informazione neutrale, obiettiva e imparziale e soprattutto impersonale nella forma e nei contenuti [...]”*;
- *“si ritiene che non siano condivisibili i rilievi riportati nell’esposto”*;

PRESA VISIONE di copia dell’opuscolo informativo dal titolo *“Referendum Comune di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa - Informazioni utili per la consultazione referendaria”*, oggetto di segnalazione, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

finalizzate a: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

RILEVATO che la distribuzione ai cittadini da parte delle amministrazioni comunali di Barberino Val D’Elsa e Tavarnelle Val Di Pesa di un opuscolo informativo sul referendum consultivo per la fusione recante informazioni sulla consultazione referendaria fissata per i giorni 11 e 12 novembre 2018 è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la diffusione e la distribuzione del predetto materiale informativo ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto è avvenuta in un momento successivo alla data di indizione del referendum consultivo locale del 11 e 12 novembre 2018;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dai Comuni di Barberino Val D’Elsa e Tavarnelle Val Di Pesa in merito al referendum consultivo per la fusione dei Comuni, attraverso la distribuzione di un opuscolo informativo ai cittadini dei Comuni, contenente informazioni approfondite sull’ipotesi di fusione dei due Comuni non appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto l’opuscolo informativo non riporta il logo dei Comuni e il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni contenute nel predetto opuscolo riguardano tematiche attinenti al quesito referendario e sono correlate all’efficace funzionamento degli enti;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata non integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Barberino Val D'Elsa, al Comune di Tavarnelle Val di Pesa, al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi